



CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DEI
PIANI DI RIASSETTO FORESTALE
EX ART. 23 DELLA L.R. 13.09.1978, n. 52
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

MANUALE PROCEDURALE



f486300e



INDICE:

<u>INTRODUZIONE</u>	3
<u>DOMANDA DI AIUTO</u>	3
<u>PRESENTAZIONE DOMANDA</u>	3
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA	3
DOMANDA SOSTITUTIVA/MODIFICA	3
ERRORI PALESI	3
<u>RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO</u>	4
<u>AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE</u>	4
<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO</u>	5
<u>MINUTA DEL PIANO DI RIASSETTO</u>	5
<u>COLLAUDO DEL PIANO DI RIASSETTO</u>	6
APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO	6
CONSEGNA DEL PIANO DEFINITIVO DI RIASSETTO	6
ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIASSETTO	6



INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni definiscono le procedure amministrative per la gestione delle domande di contributo presentate nell'ambito dell'articolo 23 della L.R. 13.09.1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", per la concessione di contributi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile, per la redazione dei piani di riassetto forestale.

DOMANDA DI AIUTO

PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda di aiuto ed i relativi allegati devono essere prodotti in formato pdf e successivamente sottoscritti dal beneficiario/delegato con firma digitale generando files con estensione pdf.P7M.

La domanda e gli allegati firmati digitalmente vanno allegati in un messaggio di posta elettronica certificata di dimensione massima pari a 30 MB e trasmessi alla casella PEC della Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste entro e non oltre il termine prescritto dal bando. Le domande che perverranno oltre tale data non sono ritenute ricevibili.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda va presentata compilando il relativo modulo scaricabile all'indirizzo <http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/programmazione-silvopastorale>. I requisiti per l'ammissibilità delle domande e per i punteggi per la formazione della graduatoria, devono essere in possesso del richiedente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La domanda riporta l'ammontare della spesa prevista per l'operazione che, non può subire, successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle domande, modifiche in aumento.

Al momento della presentazione, alla domanda deve essere allegata la documentazione considerata essenziale, pena la non ammissibilità della domanda o il mancato riconoscimento del relativo punteggio, se riferita alla dimostrazione del requisito di priorità o preferenza.

Non sono riconosciute ammissibili spese relative a lavori o attività iniziate prima della presentazione della domanda di aiuto o non comprese nel Prezzario regionale dei piani di Riassetto Forestale.

DOMANDA SOSTITUTIVA/MODIFICA

Una volta che la domanda di aiuto è stata spedita mediante PEC, non è più modificabile.

È possibile, fino al termine di scadenza per la presentazione indicata nel bando, sostituirla con un'altra domanda trasmessa mediante PEC nei termini previsti dal bando.

ERRORI PALESI

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle domande è possibile, da parte del richiedente, presentare istanza, alla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, volta al riconoscimento di eventuali errori palesi. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo sulla base della documentazione a disposizione dell'istruttore presentata originariamente in domanda.

Non sono considerabili errori palesi:

- CUAA: errata o mancata indicazione;
- partita IVA (se posseduta): errata o mancata indicazione;
- firma del richiedente: mancata apposizione di sottoscrizione valida sul modulo della domanda;
- punteggi richiesti per l'operazione: errata o mancata indicazione.



RICEVIBILITÀ E AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Per ogni domanda presentata, deve essere verificata la ricevibilità ovvero il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) rispetto dei termini di presentazione della domanda.
La verifica si effettua controllando la data di invio alla casella PEC della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste .
- b) sottoscrizione della domanda da parte del richiedente (legale rappresentante oppure soggetto avente potere di firma), ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000.
Per la firma digitale occorre verificare che:
- il certificato di sottoscrizione digitale sia in corso di validità;
 - la firma digitale appartenga al richiedente (legale rappresentante oppure soggetto avente potere di firma), ai sensi dell'articolo 38 del d.p.r. 445/2000;
 - se la firma è di un soggetto diverso dal richiedente, esso sia titolato alla firma mediante apposita delega;
- c) presenza del codice fiscale (o CUA) del soggetto proponente.

Tali verifiche fanno parte dei controlli amministrativi. Nel caso in cui anche uno solo degli elementi individuati non sia rispettato e/o presente, la domanda viene considerata irricevibile e viene inviata al richiedente la "comunicazione di non ricevibilità", tramite posta elettronica certificata (PEC) entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande.

La comunicazione di ricevibilità e di avvio del procedimento, ai sensi dell'art 7 della Legge 241/90, è effettuata tramite posta certificata dalla Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste, entro 15 giorni solari dal termine per la presentazione delle domande.

AMMISSIBILITÀ E FINANZIABILITÀ DELLE DOMANDE

I termini dell'istruttoria di ammissibilità sono quantificati in 90 giorni solari a partire dalla comunicazione di ricevibilità e di avvio del procedimento.

In caso di necessità di integrazioni/chiarimenti la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste provvederà all'invio di richiesta formale di integrazione sulla base del comma 7 art. 2 della legge 241/90, prevedendo un tempo di risposta non superiore ai 10 giorni solari decorrenti dalla data di trasmissione via PEC della richiesta di integrazione.

La fase di istruttoria di ammissibilità può concludersi con motivato esito negativo in caso mancanza dei requisiti di ammissibilità del bando o insussistenza della documentazione e allegati essenziali. In questo caso e nel caso di riduzione del punteggio o della spesa richiesta, è inviata al richiedente la comunicazione di preavviso di non ammissibilità o ammissibilità parziale ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Entro il termine di dieci giorni solari dal ricevimento della comunicazione di non ammissibilità, i richiedenti possono presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Gli adempimenti istruttori della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste comprendono:

- la registrazione e la effettuazione degli accertamenti di compatibilità dell'aiuto sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), attribuendo a ciascuna pratica il codice univoco *de minimis*;
- la definizione della ammissibilità delle domande;
- la redazione della graduatoria unica regionale;
- l'acquisizione del codice unico di progetto (CUP), anche in forma cumulativa;
- la definizione delle domande finanziabili sulla base delle risorse finanziarie regionali e sulla base degli accertamenti sul *de minimis*
- la redazione del decreto di finanziabilità e di contestuale impegno di spesa

Avverso il decreto di finanziabilità potrà essere opposto alternativamente:



- ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale amministrativo regionale del Veneto, nel termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine perentorio di 120 (centoventi) giorni dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Ad avvenuta registrazione contabile del suddetto decreto di finanziabilità la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste:

- provvede, all'invio della comunicazione ai beneficiari ammessi a finanziamento indicando la data entro la quale dovrà essere trasmessa la polizza fideiussoria per il pagamento in via anticipata del contributo;
- provvede ad assicurare le adeguate forme di pubblicità legale.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

La Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste provvede all'erogazione in forma anticipata dell'aiuto, su presentazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del beneficiario. Il beneficiario procede pertanto con la trasmissione, alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, della polizza fideiussoria richiesta a garanzia della regolare esecuzione dei lavori entro e non oltre la data indicata nella comunicazione di finanziabilità.

MINUTA DEL PIANO DI RIASSETTO

Entro la data prevista per la consegna della minuta, di cui al paragrafo 3.6 dell'allegato B alla delibera, il tecnico abilitato incaricato presenta tramite PEC alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste la minuta del Piano redatta secondo quanto previsto nelle norme tecniche di pianificazione forestale.

La minuta del Piano sarà oggetto di istruttoria da parte della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste che si avvale della Autorità forestale competente per territorio per quanto attiene le verifiche ed i controlli in loco. In fase istruttoria la valutazione del Piano avverrà con riferimento alla adeguatezza e alla completezza espositiva e redazionale dell'elaborato, nonché della sua congruità relativamente ai dati di natura cartografica e provvigionale disponibili, oltreché delle previsioni selvicolturali e della loro conformità alla normativa vigente.

L'istruttoria si concluderà entro 90 giorni solari a partire dalla data di consegna della minuta, salvo eventuale sospensione dei termini per inaccessibilità delle aree, di cui sarà data comunicazione al beneficiario.

La minuta del Piano può essere oggetto di richiesta di integrazioni di natura tecnico-redazionale; tale richiesta interrompe i termini temporali dell'istruttoria; le integrazioni devono pervenire entro un periodo non superiore a 30 giorni.

A fronte di eccezionali eventi, su richiesta motivata del beneficiario e su indicazione del tecnico assestatore, viene demandata all'AdG FEASR, Parchi e Foreste la possibilità di valutare la concessione di una proroga alla consegna della minuta del piano.

CONTROLLI DELLE UNITA' OPERATIVE FORESTALI DI RIFERIMENTO

La U.O. Forestale competente territorialmente, durante i sopralluoghi in loco, effettua il controllo di una particella produttiva oggetto di rilievo campionario, ogni venti particelle campionate e comunque per un minimo di una ed un massimo di 10 particelle per piano ed accerta la numerosità delle aree di saggio effettuate, l'esistenza della confinazione della particella e la corrispondenza del censimento delle viabilità con lo stato dei luoghi, nonché la coerenza del trattamento selvicolturale proposto. Al sopralluogo saranno invitati il tecnico incaricato ed il beneficiario.

Le eventuali difformità emerse in fase di controllo, potranno essere controdedotte esclusivamente in sede di sopralluogo congiunto.



La U.O. Forestale trasmette l'esito dei controlli di campagna, nonché il parere in merito alla successiva collaudabilità alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste.

Le risultanze del sopralluogo, verranno comunicate al beneficiario e al tecnico, al fine di consentire alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste la corretta quantificazione dei costi a consuntivo.

L'esito del controllo dei lavori di campagna costituisce elemento di valutazione per la determinazione di eventuali riduzioni, che verranno formalizzate mediante decreto di revoca parziale o totale del contributo della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste.

COLLAUDO DEL PIANO DI RIASETTO

Verificata l'adeguatezza tecnica della minuta del piano la Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste fissa la data per il collaudo dandone comunicazione al tecnico assestatore incaricato, al soggetto proprietario boschivo e alla U.O. Forestale di riferimento.

In sede di collaudo viene verificata la corretta redazione del Piano a seguito dei rilievi avanzati in sede istruttoria anche con riferimento ad eventuali carenze riscontrate in occasione dei rilievi in loco.

A cura della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste viene redatto il verbale di collaudo che, nel richiamare sinteticamente gli elementi riassuntivi del Piano (superfici, provvigioni, entità della ripresa, etc.), accerta la corretta redazione dell'elaborato del Piano stesso coerentemente con i rilievi effettuati in sede istruttoria.

Qualora l'elaborato del Piano sia difforme dalle prescrizioni impartite in sede istruttoria non si procede al suo collaudo dandone evidenza in apposito verbale.

Il verbale di collaudo, anche se di esito negativo, viene trasmesso dalla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, tramite PEC, a tutti i convenuti.

Il mancato collaudo del Piano comporta la revoca del contributo concesso.

APPROVAZIONE DEL PIANO DI RIASETTO

Con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste è disposta la approvazione del Piano di riassetto, che verrà inviato alla competente U.O. Forestale e ai Comuni territorialmente interessati con richiesta di affissione del provvedimento all'Albo comunale per 15 + 15 gg. con richiesta di relata di pubblicazione (RD n. 1126/1926).

CONSEGNA DEL PIANO DEFINITIVO DI RIASETTO

Il tecnico assestatore incaricato della redazione del Piano invia alla Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste l'elaborato definitivo di Piano, sottoscritto dal proprietario e dal tecnico, su supporto informatico. La stessa provvederà ad inoltrarlo, alla U.O. Forestale e eventualmente alla Unione Montana/Comunità Montana territorialmente competenti, dopo averne verificato la congruenza con la versione oggetto di collaudo.

ESECUTIVITÀ DEL PIANO DI RIASETTO

Una volta acquisita la relata di pubblicazione del Piano da parte dei Comuni interessati, con Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste, è disposta l'esecutività del Piano di Riassetto unitamente allo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia della sua corretta redazione e del contributo precedentemente erogato.

